

Committente: Commissario delegato per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna.

Impresa esecutrice: Manpower Srl

Convenzione: importo del servizio euro 30.000.000,00 (importo massimo)

Oggetto: Verbale di presa in consegna provvisoria dei servizi in attuazione del dispositivo del decreto commissariale n. 877 del 19/05/2015

I sottoscritti:

Stefano Bonaccini nato a Modena il 1 gennaio 1967 e domiciliato per la carica presso Viale Aldo Moro 52 cap.40127 Bologna, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge 122/2012, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Stazione Appaltante"

E

Stefano Scabbio nato a Milano il 12/05/1964, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di Manpower Srl, con sede in Via Gioacchino Rossini n. 6/8 – 20122 Milano, iscritta al Registro Imprese presso il Tribunale di Milano al n. 11947650153 e P.I. n. 11947650153, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Fornitore".

PREMESSO

- la propria Ordinanza n. 88 del 23 dicembre 2014 con la quale:
 - o sono state individuate in Euro 30.000.000,00 le risorse finanziarie per la fornitura di unità di personale somministrato da parte del Commissario stesso, delle Prefetture e dei Comuni colpiti dal sisma,
 - o è stata avviata una procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 3 comma 37 del D.Lgs. n.163/2006;
 - o è stata approvata la relativa documentazione di gara ed è stato stabilito di avvalersi dell'Agenzia regionale Intercent-ER;
- il proprio decreto n. 666 del 14 aprile 2015 avente ad oggetto "Procedura per l'affidamento

del servizio di somministrazione lavoro temporaneo 3. Aggiudicazione definitiva condizionata” con il quale si approva la graduatoria finale e si procede all’aggiudicazione definitiva condizionata alla società Manpower Srl.

- che in data 7 maggio 2015 è stato notificato al Commissario delegato ricorso, con istanza di sospensione, dalla Società Obiettivo Lavoro Spa.
- nelle more della stipula alla Convenzione la mancata esecuzione delle prestazioni, ovvero la fornitura agli enti interessati del personale straordinario per far fronte alle esigenze e attività derivanti a seguito del sisma del 2012 dedotte nella sopra citata gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico sotteso, in quanto le attività di ricostruzione, che hanno determinato in capo alle pubbliche amministrazioni interessate dagli eventi sismici un carico straordinario di adempimenti tecnico-amministrativi, verrebbero rallentate, se non del tutto sospese, questo perché la gran parte delle attività straordinarie messe in campo a seguito del sisma sono gestite ed effettuate dal personale somministrato poichè il personale di ruolo ha dovuto dare seguito alle attività ordinarie; l’interruzione dei contratti e conseguentemente delle attività comporterebbe un grave danno all’interesse pubblico legato alla ricostruzione pubblica e privata e all’assistenza alla popolazione per i territori colpiti dal sisma del 2012;
- che pertanto con decreto n. 877 del 19/05/2015 è stata disposta l’esecuzione anticipata della prestazione, per consentire agli Enti interessati, di richiedere la somministrazione di lavoratori temporanei con l’obiettivo di procedere con sollecitudine alle attività di ricostruzione pubblica e privata e di assistenza alla popolazione.

RILEVATO

- che il Commissario Straordinario ha effettuato la rilevazione dei fabbisogni delle proprie strutture e le necessità e l’urgenza espressa dagli altri Enti coinvolti di procedere all’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo prima della stipulazione della Convenzione, ferma restando la piena responsabilità del fornitore in merito alla corretta esecuzione delle attività e alle garanzie che resteranno in vigore fino alla sottoscrizione della Convenzione;
- che le verifiche sul possesso dei requisiti hanno avuto esito positivo, precisamente con prot. n. IC/2015/2693 il casellario giudiziale, l’attestazione di regolarità fiscale di pagamento

- imposte e tasse prot. IC/2015/2695, il certificato di ottemperanza alla normativa disabili prot. n. IC/2015/2694, la regolarità del DURC ottenuto in data 17/02/2015;
- che ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", il Commissario, prende atto che l'informativa relativa alla certificazione antimafia Manpower S.r.l. , è stata inviata alla Prefettura di Milano con nota di cui al prot. n. IC/2015/3614 del 21/04/2015.
 - che il precedente contratto di somministrazione prot. CR/2013/32917 del 20/12/2013 è in via di esaurimento delle risorse in esso allocate, e comunque l'attuale erogazione del servizio da parte del fornitore uscente terminerà il giorno 31/05/2015;

Ritenuto inoltre che qualora l'esito del ricorso comporti l'impossibilità di procedere con la stipula della convenzione con la Società Manpower Srl i contratti in essere del personale dovranno essere trasferiti all'eventuale nuovo aggiudicatario.

Stabilito che il presente atto non costituisce accettazione delle prestazioni o, ad alcun titolo, presa in consegna definitiva del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo.

Richiamati l'art. 302 del D.P.R. 207/2010 e l'art. 11, comma 9, del D. Lgs. 163/2006, stante la sussistenza dei presupposti ivi contemplati anche con particolare riferimento all'ultimo punto del citato art. 11, comma 9.

Vista la volontà delle parti, come sopra individuate, espressa in questa sede.

CONVENGONO

1. di procedere, richiamando le premesse parte integrante del presente verbale, in data odierna, alla presa in consegna provvisoria del servizio.
2. di stabilire che l'esecuzione anticipata è disposta limitatamente alle prestazioni necessarie a garantire, nel periodo interessato dalla fase cautelare (eventualmente anche di secondo grado) del pendente giudizio, la continuità delle attività delle Amministrazioni interessate.
3. di stabilire che qualora nel corso dell'esecuzione anticipata della prestazione, stante le motivazioni ampiamente descritte dovesse pervenire un'interdittiva a carico

dell'aggiudicatario, si procederà a ritirare immediatamente la suddetta esecuzione ed a corrispondere il quantum dovuto per le prestazioni rese.

4. di stabilire che qualora l'esito del ricorso comporti l'impossibilità di procedere con la stipula della convenzione con la Società Manpower Srl i contratti in essere del personale dovranno essere trasferiti all'eventuale nuovo aggiudicatario.

Il presente verbale viene sottoscritto digitalmente dalle parti e si intende perfezionato con la sua sottoscrizione.

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

Manpower Srl - Il Presidente

Stefano Scabbio